

Comune di Barisciano

Provincia dell'Aquila

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 5 Del 27-03-2019

| | |
|-----------------|---|
| Oggetto: | APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER COMPONENTE TARI ANNO 2019 E DETERMINAZIONE ALIQUOTE |
|-----------------|---|

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 18:15, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

| | | | |
|--------------------|---|--------------------|---|
| DI PAOLO FRANCESCO | P | MARZARO ADRIANO | P |
| CALVISI GIUSEPPE | P | CORTESI ALESSANDRO | P |
| BULSEI ANNA | P | PACIFICO ROBERTA | P |
| MAIEZZA CARLO | P | COLAIANNI MAURO | P |
| PEZZI MAURO | P | MATERGIA TONINO | A |
| BERNARDI DANIELE | A | | |

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

Partecipa il Segretario Comunale Signor MASCIOLETTI ANNA LUCIA.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor DI PAOLO FRANCESCO in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Nominati scrutatori i Signori:

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- **IMU (imposta municipale propria)** componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- **TASI (tributo servizi indivisibili)** componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- **TARI (tributo servizio rifiuti)** componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 06-09-2014 con la quale è stato approvato il regolamento IUC, da applicare a far data dal 01-01-2014;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 19-03-2018 con la quale è stato approvato il piano finanziario della componente TARI anno 2018;

VISTO che con il Decreto del Ministro dell'Interno del 25-01-2019 (G.U. n. 28 del 02-02-2019) è stato disposto l'ulteriore differimento dal 28 febbraio 2019 al 31 marzo 2019 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali;

VISTO il comma 682 all'art. 1 della Legge 147/2013 il quale dispone: *con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

a) per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

VISTO che per la TARI, in base al metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/1999, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

VISTO l'art. 9-bis del decreto legge 28 marzo 2014 n. 47, coordinato con la legge di conversione n. 8 del 23-05-2014:

((1. All'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: «, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti» fino a: «non risulti locata» sono soppresse e dopo l'ottavo periodo e' inserito il seguente: «A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso».

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione*

degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 53, comma 16°, della L. n. 388/2000 e s.m.i. il quale dispone che:

Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, **è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione**. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTA la Legge di bilancio 2019 n. 145 del 07-12-2018 pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 31-12-2018 in particolare l'art. 1 comma 1093 che proroga al 2019 la possibilità per i comuni di determinare la TARI sulla base del criterio medio - ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti),

Visto il comma 653 dell'articolo 1 della L. 147 del 2013 come modificato dall'art. 1 comma 27 della Legge n. 208 del 2015 il quale dispone che a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

Atteso che il citato comma 653 deve essere interpretato in conformità con la previsione del successivo comma 654 il quale stabilisce che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio" che porta ad escludere un'interpretazione secondo cui il piano finanziario non possa contenere costi in misura superiore al fabbisogno standard."*

Visto che il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato in data 08/02/2018 le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013" per supportare gli Enti che nel 2018 si misureranno con la prima applicazione della nuova disposizione.

Visto che il calcolo del fabbisogno standard è una variabile da considerare genericamente per valutare la congruità dei costi sostenuti per erogare il servizio e non per determinare il piano finanziario TARI.

Considerato che, al fine di determinare le tariffe della TARI 2019, è stato necessario predisporre il piano finanziario con i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, dove individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche.

Visto l'allegato Piano Finanziario TARI 2019, acclarante i costi e le tariffe applicate.

Tenuto conto che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del servizio rifiuti per un importo di € 306.436,94, comprensivo del Tributo Provinciale, e che pertanto l'entrata TARI deve corrispondere al predetto dato, allo scopo di assicurare la copertura totale dei costi del servizio.

RITENUTO opportuno attribuire, ai fini dell'approvazione della tariffa, un numero di componenti della famiglia pari a due per le utenze domestiche occupate da non residenti, da residenti temporaneamente all'estero nonché quelle tenute a disposizione dagli utenti residenti;

VISTI i prospetti che si allegano alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale, che riportano le misure delle tariffe rispettivamente per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche formate ai sensi del DPR 158/1999 dando atto che i coefficienti di adattamento KB ,KC, e KD impiegati per l'elaborazione tariffaria, sia per utenze domestiche e non domestiche, sono applicati nell'obiettivo per quanto possibile di mantenere le stesse tariffe dell'anno precedente;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.

Acquisito il parere di regolarità tecnica dal Responsabile Area Amministrativa-Tributi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000.

Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera f), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

A seguito di esposizione da parte del sindaco, e di dichiarazione di voto da parte del gruppo di opposizione nella persona della consigliera Roberta Pacifico : *“Il voto è contrario perché si è fatta una tariffazione normalizzata e quindi presunta e non invece puntuale; tale scelta ha comportato negli ultimi anni un aumento di circa 30.000,00 euro, che ha inciso per ogni famiglia per circa 50/100 euro, non consentendo alcun vantaggio economico alle famiglie che operano un buon conferimento”*; il consesso viene invitato alla votazione che avviene con il seguente esito:

Presenti 9

Contrari 2 (consiglieri Mauro Colaianni, Roberta Pacifico) per le motivazioni predette

Favorevoli 7

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tassa sui rifiuti) anno 2019 contenente il modello tariffario per la ripartizione dei costi in parte fissa e parte variabile da utilizzare nella determinazione delle tariffe da attribuire alle utenze domestiche e non domestiche a loro volta divise in quota fissa (corrispondenti ai costi fissi) e quote variabili (corrispondenti ai costi variabili), come risultanti dagli allegati n. 1 e 2;
- 3) Di approvare le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2019, il cui prospetto riepilogativo è allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale:
utenze domestiche 84,38%

utenze non domestiche 15,62%

- 4) Di dare atto che la copertura integrale dei costi di servizio è garantita mediante la seguente ripartizione dei costi stessi tra utenze domestiche e non domestiche.
- 5) Di dare altresì atto che alle tariffe applicate dal Comune, verrà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs 30/12/1992, n.504, pari al 5%.
- 6) Di quantificare in € **306.436,94** il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, comprensivo del tributo provinciale, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio.
- 7) Di determinare le seguenti scadenze di pagamento, fissando tre rate con scadenza al **31.5.2019**, **31.8.2019** e **31.10.2019** è comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione dando atto che la riscossione avverrà con le modalità disciplinate dall'art.6 del vigente regolamento IUC.
- 8) di dare atto che nel bilancio di previsione 2019-2021 è stata iscritta la corrispondente risorsa a titolo di TARI per l'integrale copertura del costo del servizio.
- 9) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività .

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to DI PAOLO FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa ANNA LUCIA MASCIOLETTI

VISTO: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 49 D.Lvo n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to GATTI VALERIA

VISTO: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 49 D.Lvo n. 267/2000.

IL RAGIONIERE

F.to DEL COTTO BRUNA

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 04-04-2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Barisciano, il 04-04-2019

IL MESSO

F.to DI PAOLO VITTORIA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Barisciano, il 04.04.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI BARISCIANO

Allegato A) alla deliberazione Consiglio Comunale n 5 del 27.3.19

TARIFFA PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2019

AL NETTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE

TARIFFA UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe delle singole utenze risultano:

- 1 Per le abitazioni dalla combinazione delle due quote previste (fissa e variabile)
- 2 Per le pertinenze dalla sola quota fissa prevista

In base al numero dei componenti, come da seguente tabella:

UTENZE DOMESTICHE

| COD. | TARIFFA | NUMERO OCC. | QUOTA FISSA | | QUOTA VARIABILE | |
|-------|-------------------|-------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------|------------|
| | | | coefficiente adattamento Ka | Euro/mq Anno | coefficiente produttivo (kb) | Euro/anno |
| T0001 | CAT. DOM. 1 OCC. | 1 | 0,75 | 0,448035 | 0,60 | 88,463206 |
| T0002 | CAT. DOM. 2 OCC. | 2 | 0,88 | 0,525695 | 1,40 | 206,414147 |
| T0003 | CAT. DOM. 3 OCC. | 3 | 1,00 | 0,597380 | 1,80 | 265,389618 |
| T0004 | CAT. DOM. 4 OCC. | 4 | 1,08 | 0,645171 | 2,20 | 324,365089 |
| T0005 | CAT. DOM. 5 OCC. | 5 | 1,11 | 0,663092 | 2,90 | 427,572162 |
| T0006 | CAT. DOM. 6+ OCC. | 6+ | 1,10 | 0,657118 | 3,40 | 501,291501 |

PERTINENZE UTENZE DOMESTICHE

| COD. | TARIFFA | NUMERO OCC. | QUOTA FISSA | |
|-------|-------------------------|-------------|--------------------------------|--------------|
| | | | coefficiente adattamento Ka | Euro/mq Anno |
| T0011 | CAT. PERT. DOM. 1 OCC. | 1 | 0,82 | 0,448035 |
| T0012 | CAT. PERT. DOM. 2 OCC. | 2 | 0,92 | 0,525695 |
| T0013 | CAT. PERT. DOM. 3 OCC. | 3 | 1,03 | 0,597380 |
| T0014 | CAT. PERT. DOM. 4 OCC. | 4 | 1,10 | 0,645171 |
| T0015 | CAT. PERT. DOM. 5 OCC. | 5 | 1,17 | 0,663092 |
| T0016 | CAT. PERT. DOM. 6+ OCC. | 6+ | 1,21 | 0,657118 |

COMUNE DI BARISCIANO

Allegato B) alla deliberazione Consiglio Comunale n 5 di 5

TASSA SUI RIFIUTI TARI AL NETTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE - PER L'ANNO 2019

| | ATTIVITA' | QUOTA FISSA | | QUOTA VARIABILE | | Totale |
|-------|---|----------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------|
| | | coefficiente potenziale (kc) per | Euro/mq Anno | coefficiente di produzione | Euro/mq Anno | |
| T0101 | Musei biblioteche scuole ass e luoghi di culto | 0,29 | 0,469670 | 2,54 | 1,366062 | 1,835732 |
| T0102 | Campeggi distributori di carburanti | 0,44 | 0,712603 | 3,83 | 2,059849 | 2,772452 |
| T0103 | Stabilimenti balneari | | | | | |
| T0104 | Esposizioni autosaloni | 0,52 | 0,842167 | 4,55 | 2,447080 | 3,289247 |
| T0105 | Alberghi con ristorante | 0,51 | 0,825972 | 4,46 | 2,398676 | 3,224648 |
| T0106 | Alberghi senza ristorante | 0,85 | 1,376620 | 7,51 | 4,039026 | 5,415646 |
| T0107 | Case di cura e riposo | | | | | |
| T0108 | Uffici agenzie studi professionali | 0,90 | 1,457597 | 7,89 | 4,243398 | 5,700995 |
| T0109 | Banche ed istituti di credito | 0,44 | 0,712603 | 3,90 | 2,097497 | 2,810100 |
| T0110 | Negozi di abbigliamento, calzature, libreria | 0,94 | 1,522380 | 8,24 | 4,431635 | 5,954015 |
| T0111 | Edicola, farmacia tabaccaio plurilicenze | 1,02 | 1,651944 | 8,98 | 4,829622 | 6,481566 |
| T0112 | Attività artigianali tipo botteghe | 0,78 | 1,263251 | 6,85 | 3,684065 | 4,947316 |
| T0113 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 0,91 | 1,473792 | 7,98 | 4,291801 | 5,765593 |
| T0114 | Attività industriali con capannoni di produzione | 0,41 | 0,664016 | 3,62 | 1,946907 | 2,610923 |
| T0115 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 0,67 | 1,085100 | 5,91 | 3,178515 | 4,263615 |
| T0116 | Ristoranti, trattorie, osterie pizzerie pub | 2,77 | 4,486162 | 24,37 | 13,106669 | 17,592831 |
| T0117 | Bar caffè pasticceria | 2,19 | 3,546821 | 19,25 | 10,353031 | 13,899852 |
| T0118 | Supermercato pane e pasta macelleria | 1,70 | 2,753240 | 15,00 | 8,067297 | 10,820537 |
| T0119 | Plurilicenze alimentari e/o miste | | | | | |
| T0120 | Ortofrutta peschiere fiori e piante pizza al taglio | | | | | |
| T0121 | Discoteche night club | | | | | |



COMUNE DI BARISCIANO

PROVINCIA DI L'AQUILA

Allegato 1

**PIANO FINANZIARIO PER COMPONENTE TARI
(TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) 2019**

PIANO FINANZIARIO COMPONENTE TARI (tassa sui rifiuti) 2019

RELAZIONE

1 -Premessa

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI (tassa sui rifiuti) componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC", in vigore dal 1 gennaio 2018, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

-IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

-TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

-TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

L'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei seguenti commi :

-commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)

-commi da 641 a 668 TARI (componente tassa sui rifiuti)

-commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)

-commi da 682 a 704 Disciplina Generale componenti TARI e TASI

In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componente TARI sono i seguenti :

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; omissis.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

689. La IUC è applicata e riscossa dal comune.

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Tenendo presente l'incidenza delle utenze domestiche e non domestiche del ruolo TARI anno 2018, è stata considerata l'equivalenza costo TARI ANNO 2018 = COSTO TARI 2019 ed è stato quantificato il gettito con successiva suddivisione sia dei costi fissi che di quelli variabili fra utenze domestiche e non domestiche in modo da consentire, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale la determinazione delle tariffe, per le singole categorie di utenze, dividendo i costi così ripartiti per i coefficienti delle categorie riportati nel provvedimento di determinazione delle tariffe annuali della tassa sui rifiuti (TARI).

Il Piano Finanziario prevede però anche una parte descrittiva che illustra le caratteristiche principali del servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive in modo da giustificare i costi che in esso sono rappresentati. Tale Piano riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli che sono stati ad essi assimilati ad opera del regolamento Comunale per l'applicazione del tributo servizio rifiuti (TARI).

A) Obiettivi e modalità del servizio di gestione dei rifiuti

Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di BARISCIANO (AQ), al solo scopo di fornire un quadro comprensibile delle voci di costo che verranno analizzate nell'ultima parte.

1. Spazzamento e lavaggio strade

Il servizio di pulizia e spazzamento del suolo viene eseguito su tutte le aree, le vie cittadine, le piazze, ecc.. In tale servizio è compreso l'obbligo di:

- 1) spazzare, raccogliere e trasportare qualunque rifiuto che si trovi sul suolo pubblico e ad uso pubblico;
- 2) effettuare uno specifico servizio di pulizia dei pozzetti stradali;
- 3) provvedere ad estirpare le erbe infestanti;
- 4) rimuovere le foglie depositatesi sulle strade e sui marciapiedi, ecc.

2. Raccolta dei rifiuti.

Il servizio, su tutto il territorio comunale, è stato organizzato con il sistema porta a porta. I contenitori contenenti i rifiuti organici e quelli contenenti la frazione secca residua sono esposti a bordo strada a cura degli utenti.

La ditta Appaltatrice provvede ad asportare le frazioni secco/umido ed avviarle agli impianti di trattamento e/o smaltimento individuati dall'Amministrazione comunale, con i quali quest'ultima stipula accordi diretti.

La raccolta dei rifiuti è così gestita:

- una volta a settimana il secco
- due volte a settimana l'umido
- una volta a settimana la plastica
- Ogni 15 giorni la carta e il vetro

3. Raccolta differenziata

E' effettuato il servizio domiciliare porta a porta di carta, imballaggi leggeri (plastica, tetrapak, alluminio) e vetro. Tale servizio ha frequenza settimanale, in giorni fissi, attraverso lo svuotamento dei contenitori di varie capacità distribuiti alle varie utenze.

4. Statistiche

Nella seguente tabella sono contenuti i dati ufficiali relativi alla quantità di rifiuti urbani e assimilati smaltiti per conto del Comune nel 2018, specificando il totale dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e il totale dei rifiuti provenienti dalla raccolta indifferenziata:

| RACCOLTA NON DIFFERENZIATA | |
|--|-------------------------------------|
| DESCRIZIONE | QUOTA RACCOLTA (Tonnellate/Anno) |
| 200301- Rifiuti urbani non differenziati | 118,320 |
| 200307- Rifiuti ingombranti | 37,560 |
| TOTALE | 155,880 |

| RACCOLTA DIFFERENZIATA | |
|---|-------------------------------------|
| DESCRIZIONE | QUOTA RACCOLTA (Tonnellate/Anno) |
| 150106 - Imballaggi in materiali misti | 53,870 |
| 150107 - Imballaggi in vetro | 61,510 |
| 200101 - Carta e cartone | 53,430 |
| 200108 - Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | 123,760 |
| 200123 - Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi | 0,100 |
| 200132 - Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131 | 0,025 |
| 200133 - Batterie e accumulatori | 0,015 |
| 200135-36R2-36R4 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso | 0,080 |
| TOTALE | 292,790 |

Modello gestionale.

Il servizio gestionale dei rifiuti è affidato a terzi sia per quanto riguarda la raccolta che per quanto concerne lo smaltimento. Le strutture e tutti i mezzi sono di proprietà di terzi o dell'impresa che svolge il servizio di raccolta, compreso il personale. Il personale dipendente del Comune è utilizzato nella raccolta e pulizia quotidiana delle vie, giardini, marciapiedi, piazze ecc.

B) Aspetti economici

La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi descritti sinteticamente nel presente Piano Finanziario, necessari per calcolare i costi da coprire attraverso la tariffa di riferimento della Tassa sui Rifiuti (TARI).

Di seguito si procederà ad illustrare nel dettaglio i procedimenti logici e matematici sviluppati, facendo riferimento alle singole voci di costo.

L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l'anno 2019, che pertanto l'Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente:

- Copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto di smaltimento ed i costi stimati per la chiusura, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Preliminarmente occorre però definire tali voci, spiegandone la natura e attribuendo a ciascuna di esse una sigla, che è naturalmente quella utilizzata nel D.P.R. 158/1999; per ognuna verrà inoltre fornito il criterio usato per calcolarne il totale. In seguito verrà effettuato il conteggio dei costi complessivi da coprire nel 2019 attraverso la tariffa, e infine questi saranno suddivisi fra parte fissa e parte variabile.

Dal 2018 nella determinazione dei costi del servizio il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (dpcm 29 dicembre 2016).

1) Definizioni

I) Costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti solidi urbani (CG):

In tali costi sono compresi:

| | |
|--|--------------------------|
| CSL - Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche Il costo è stato rilevato da specifica voce contenuta all'interno del contratto per la raccolta dei rifiuti, maggiorato del relativo smaltimento | 58.000,00 |
| CRT - Costi per la Raccolta e Trasporto RSU E' dato dal valore totale del contratto per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, decurtato del valore di cui alla voce CSL | 0 |
| CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU Si riferisce al costo complessivo dello smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati | 67.585,91 |
| CTR - Costi di Trattamento e Riciclo | 36.928,46 |
| CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale | 112.806,53 |
| AC - Altri Costi Costi del Servizio Monitoraggio Territorio | 4.000,00 |
| TOTALE | <u>279.320,90</u> |

II) Costi comuni (CC):

In tali costi sono compresi:

| | |
|---|------------------------|
| CARC - Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso Il costo comprende le spese dirette di accertamento e riscossione, sia spontanea che coattiva | 0 |
| CGG - Costi Generali di Gestione Quota parte del costo del personale del Servizio Tributi e del Servizio Ecologia | 9.900,00 |
| CCD - Costi Comuni Diversi Costi attinenti alle gare per l'appalto, fondo svalutazione crediti, crediti inesigibili | 0 |
| TOTALE | <u>9.900,00</u> |

III) Costi di uso del capitale (CK):

| | |
|--|----------|
| CK - Valore annuale dell'ammortamento per attrezzature ed impianti utilizzati nell'anno di riferimento | 2.623,80 |
|--|----------|

2) Calcolo totale tariffa

La tariffa deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani compreso il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del decreto legislativo 10 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura del 5%.

In sostanza, il totale della tariffa per l'anno 2019 aumentata del tributo provinciale è riepilogata nella seguente tabella:

| | |
|--|-------------------|
| Costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti solidi urbani (CG) | 279.320,90 |
| Costi comuni imputabili all'attività (C.C.) | 9.900,00 |
| Costi di uso del capitale (CK) | 2.623,80 |
| Tributo Provincia art. 1 comma 666 L. 147/2013 | 14.592,24 |
| Costo totale stimato 2019 | <u>306.436,94</u> |

| | |
|--|-------------------|
| PREVISIONE ENTRATA TARI ANNO 2019 (compreso tributo provinciale) | <u>306.436,94</u> |
|--|-------------------|

3) Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile

A questo punto, la normativa richiede di distinguere quali voci di costo sopra elencate concorrono a determinare la parte fissa del costo (da coprire attraverso la parte fissa della tariffa) e quali la parte variabile (da coprire attraverso la parte variabile della tariffa).

Il D.P.R. 158/1999 effettua questa distinzione nel seguente modo:

La Tariffa al netto del Tributo Provinciale si compone quindi di due parti:

$$\Sigma T = \Sigma TCF + \Sigma TCV$$

La parte fissa ΣTCF deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$TCF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK$$

La parte variabile ΣTCV deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$TCV = CRT + CTS + CRD + CTR$$

Il risultato dei metodi suddetti, è:

| | |
|---|--------------------------|
| Totale parte fissa | 74.523,80 |
| Totale parte variabile | 217.320,90 |
| Tributo Provinciale (5% del totale parte fissa e variabile) | 14.592,24 |
| TOTALE COSTO TARI ANNO 2019 | <u>306.436,94</u> |

I dati di questa tabella saranno utilizzati nella determinazione delle tariffe da attribuire alle utenze domestiche e non domestiche, a loro volta divise in quota fissa (corrispondente ai costi fissi) e quota variabile (corrispondente ai costi variabili).

Riepilogando, il costo complessivo del tributo relativo all'anno 2019 è di € **306.436,94**. Ciò significa, nel concreto, che, dalle tabelle sopra riportate risulta che il totale dei costi fissi, da coprire attraverso la parte fissa della tariffa (ΣTCF) è pari ad € **74.523,80**; quello riferito ai costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della tariffa (ΣTCV), è di € **217.320,90**; il tributo provinciale pari a € **14.592,24** dovrà essere recuperato in proporzione agli importi della tariffa fissa e variabile.

Si procederà alla suddivisione dei costi fissi e di quelli variabili, tra utenze domestiche e non domestiche, in proporzione ai costi sostenuti per il servizio smaltimento rifiuti solidi urbani nell'anno 2018.

